



settembre 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore tabacchi

Settore doganale

- Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra
- Regolamento (UE) 2024/1825 della Commissione, del 1° luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
- Regolamento (UE) 2024/1851 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile (PVC) originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 della Commissione, dell'11 luglio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
- 17.07.2024 Avviso agli importatori – Cumulo regionale fra l'Indonesia e lo Sri Lanka, a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446
- 24.07.2024 Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
- 26.07.2024 Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato originario dell'India
- Decisione (UE) 2024/1758 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
- Accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 della Commissione, del 2 agosto 2024, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio



IN QUESTO NUMERO

- 08.08.2024 Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, dell'India, del Giappone e del Vietnam
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
- Decreto del 5 agosto 2024 - Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2024-12 gennaio 2025)
- Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del 1° luglio 2024: Adozione dell'Elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 502089/RU del 31 luglio 2024: Ampliamento della zona franca doganale Termoli
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 18/2024 dell'8 luglio 2024: informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 agosto 2024: tasso di cambio EUR/RUB ai fini della determinazione del valore in dogana. Istruzioni operative

Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione ADM: istituzione nuovi codici tributo da esporre nella sezione denominata "accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione", del modello "F24/accise"
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa N. 474132 del 18/07/2024 - PLI senza combustione. Imposta di consumo a decorrere dal 01/05/2024 sui prodotti privi di nicotina componenti della miscela e destinati a conferire odore o gusto. Integrazione
- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 01/08/2024 n. 24A04286 - Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al «PMP-sigarette»





[Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra](#)

L'Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l'Unione Europea e la Repubblica del Kenya è entrato in vigore il 1° luglio 2024.

Questo accordo mira a stimolare gli scambi di merci e creare nuove opportunità economiche, con una cooperazione finalizzata al rafforzamento dello sviluppo economico del Kenya.

Tra gli obiettivi principali:

- l'eliminazione dei dazi doganali su una vasta gamma di prodotti esportati dal Kenya verso l'UE, facilitando l'accesso al mercato europeo;
- la progressiva riduzione dei dazi per le importazioni provenienti dall'UE;
- la liberalizzazione progressiva e graduale per le merci originarie dell'UE, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile, con un'attenzione particolare alla protezione ambientale e ai diritti dei lavoratori.

Sulla medesima tematica: [Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra](#).

[Regolamento \(UE\) 2024/1825 della Commissione, del 1° luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero a norma del regolamento \(UE\) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina](#)

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1825 della Commissione del 1° luglio 2024 relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero.

La Commissione ha considerato che i volumi cumulativi delle importazioni di zucchero dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 (volumi cumulativi delle importazioni avvenute dal 1° gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023).

Il Regolamento (UE) 2024/1825 è in vigore dal 2 luglio 2024 e si applicherà fino al 5 giugno 2025.

Si rimanda alla lettura del provvedimento per gli approfondimenti.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-38 dell'8 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento \(UE\) 2024/1851 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

In data 4 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) 2024/1851 del Consiglio del 25 giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2278, relativo alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per alcuni prodotti agricoli e industriali.

Sulla medesima tematica si veda anche la [COMUNICAZIONE TAR N. 2024- 40 dell'8 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione del 3 luglio 2024 istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di massimo nove persone compreso il conducente, originari della Repubblica popolare cinese.

Si rimanda alla lettura del Regolamento per le specifiche indicazioni inerenti alle aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, per le società citate nel provvedimento.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "Il sottoscritto certifica che i (volume) veicoli elettrici a batteria nuovi venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Il Regolamento è in vigore dal 4 luglio 2024 e l'articolo 1 si applicherà per un periodo di quattro mesi.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-42 del 10 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In data 4 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE una [Rettifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese](#) inerente una modifica alla tabella con l'elenco delle società coinvolte (pag. 208 tabella dell'allegato).

In merito alla rettifica, si veda anche [COMUNICAZIONE TAR N.2024-57 del 31 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1896 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile \(PVC\) originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 prevede l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904 10 00 15 e 3904 10 00 80) e originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America.

Si rimanda alla lettura del Regolamento per il dettaglio delle aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, per le società elencate nel provvedimento.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Il Regolamento è in vigore dal 12 luglio 2024 e l'articolo 1 si applicherà per un periodo di sei mesi.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-47 del 16 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese](#)

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.

Si rimanda alla lettura del Regolamento per il dettaglio delle aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, per le società elencate nel provvedimento.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Il Regolamento è in vigore dal 12 luglio 2024 e l'articolo 1 si applicherà per un periodo di sei mesi.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-48 del 16 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1940 della Commissione, dell'11 luglio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese](#)

L'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 prevede che il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 è così rettificato: « È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato ("PET") con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese».

Il presente provvedimento, a cui si rimanda per gli approfondimenti, è entrato in vigore il 12 luglio 2024.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-45 del 16 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1943 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 prevede che un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell'India.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità;
- cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

Si rimanda alla lettura del Regolamento per il dettaglio delle aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, per le società elencate nel provvedimento.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Il Regolamento è in vigore dal 12 luglio 2024 e l'articolo 1 si applicherà per un periodo di sei mesi.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-46 del 16 luglio 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[17.07.2024 Avviso agli importatori – Cumulo regionale fra l'Indonesia e lo Sri Lanka, a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento delegato \(UE\) 2015/2446 della Commissione, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento delegato \(UE\) 2015/2446](#)

La Commissione europea ha deciso di concedere la possibilità di cumulo regionale (articolo 55, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446) all'Indonesia e allo Sri Lanka.

Lo Sri Lanka ha, quindi, il diritto di utilizzare le materie tessili di cui alla tabella 1 dell'Avviso in commento originarie dell'Indonesia nell'ambito del cumulo dell'origine, al fine di produrre ed esportare verso l'Unione nell'ambito della tariffa preferenziale SPG i prodotti tessili di cui alla tabella 2 (dell'Avviso).

I prodotti fabbricati in Sri Lanka con l'applicazione del cumulo regionale oggetto beneficiano del sistema SPG (Regolamento (UE) n. 978/2012), all'atto dell'importazione nell'Unione a decorrere dall'8 agosto 2024.

[24.07.2024 Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia](#)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame dal comitato ad hoc di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea, per conto dell'industria dell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con il codice NC ex 7307 19 10.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione.

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

[26.07.2024 Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato originario dell'India](#)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame per conto dell'industria dell'Unione di polietilentereftalato («PET»).

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00.

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.



[Decisione \(UE\) 2024/1758 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra](#)

[Accordo quadro avanzato tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra](#)

Il Consiglio autorizza la firma dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con riserva della sua conclusione.

Questo accordo mira a rafforzare le relazioni bilaterali, promuovendo il commercio, lo sviluppo sostenibile e la protezione degli investimenti.

Le principali novità in ambito doganale riguardano:

- l'eliminazione dei dazi doganali: la maggior parte delle esportazioni dell'UE verso il Cile saranno esenti da dazi doganali, con alcune eccezioni per prodotti agricoli sensibili;
- le facilitazioni del commercio: l'accordo prevede misure per semplificare le procedure doganali e ridurre i tempi di sdoganamento.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2137 della Commissione, del 2 agosto 2024, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

La Commissione, avendo riscontrato la presenza di errori nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475, al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore e alle autorità doganali degli Stati membri, ha rettificato il Regolamento in modo da garantire la corretta attuazione di tale atto. Le rettifiche apportate riguardano in particolare una migliore argomentazione del punto relativo all'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione e l'inclusione di tre codici NC e di tre codici TARIC mancanti nell'articolo 1 del dispositivo.

Il paragrafo 1 dell'art.1 è sostituito dal seguente:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , ex 7304 49 83 , ex 7304 49 85 , ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del Regolamento.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-58 del 7 agosto 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[08.08.2024 Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, dell'India, del Giappone e del Vietnam](#)

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, secondo la quale le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, dell'India, del Giappone e del Vietnam sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario dell'Egitto, dell'India, del Giappone e del Vietnam è classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024.

[Regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea](#)

Il Regolamento UE 2024/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 12 agosto, stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell'UE sarà competente per le domande di pronuncia pregiudiziale relative a:

- a) IVA;
- b) diritti di accisa;
- c) codice doganale;
- d) classificazione tariffaria delle merci;
- e) compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione;
- f) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La Corte di giustizia mantiene la competenza per le domande che sollevano questioni di diritto primario, diritto internazionale pubblico, principi generali del diritto e Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ogni domanda è presentata alla Corte di giustizia che la trasmette al Tribunale se rientra nelle materie specificate. Le domande sono assegnate a sezioni designate del Tribunale.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica Popolare Cinese. Questa misura è stata adottata a seguito di un'inchiesta antidumping avviata il 20 dicembre 2023, basata su una denuncia presentata per conto dell'industria dell'Unione del biodiesel.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici



ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

L'inchiesta ha rilevato prove sufficienti di dumping e del conseguente pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione Europea, giustificando così l'imposizione del dazio.

Sulla medesima tematica [COMUNICAZIONE TAR N.2024-59 del 16 agosto 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Decreto del 5 agosto 2024 - Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali \(periodo 13 luglio 2024-12 gennaio 2025\)](#)

Ai sensi dell'articolo 79 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2024 al 12 gennaio 2025.

Sulla medesima tematica [AVVISO del 19 agosto 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del 1° luglio 2024: Adozione dell'Elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati](#)

Il Decreto n. 1325/BIS/371 del 1° luglio 2024 istituisce l'Elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Il provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso (GU Serie Generale n.161 del 11-07-2024), l'esportazione, l'assistenza tecnica e l'intermediazione dei beni inclusi nell'Elenco nazionale di controllo, come indicato nel documento allegato al decreto, saranno soggetti a preventiva autorizzazione. In tale elenco sono state inserite diverse tipologie di prodotti tra le quali, a titolo esemplificativo: "Trattamento e lavorazione dei materiali", "Materiali elettronici", "Computers".

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 502089/RU del 31 luglio 2024: Ampliamento della zona franca doganale Termoli](#)

L'ADM ha ampliato, con la Determinazione in oggetto, la zona franca doganale di Termoli. La nuova perimetrazione include un'area aggiuntiva di 2.560 metri quadrati, portando la superficie totale a 49.754 metri quadrati. Questo ampliamento è stato integrato nella Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise.

L'operatività della zona franca sarà determinata dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, che predisporrà un disciplinare di servizio e verificherà le opere infrastrutturali necessarie. Questo sviluppo rappresenta un'importante opportunità per attrarre investimenti e migliorare la competitività della regione.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 18/2024 dell'8 luglio 2024: informazioni vincolanti in materia di origine \(IVO\)](#)

La Circolare n. 18/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riordina le disposizioni nazionali per il rilascio delle Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO), sostituendo le precedenti istruzioni fornite con la Circolare n. 8/D del 2013 e le istruzioni integrative prot. 7273/RU del 2016.

Le IVO sono decisioni amministrative vincolanti sull'origine delle merci, valide in tutta l'Unione Europea, e sono obbligatorie per tre anni.

Questo strumento garantisce certezza giuridica agli operatori economici riguardo l'origine delle merci, facilitando le operazioni di importazione ed esportazione.

A partire dal 1° ottobre 2024, cambia la procedura, e, come illustrato nel documento in commento, le richieste di IVO dovranno essere presentate all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane e non più agli Uffici territorialmente competenti, utilizzando un modulo specifico, firmato digitalmente e inviato via e-mail o PEC.

Le decisioni IVO devono essere rilasciate entro 120 giorni dalla data di accettazione della domanda, con una possibile proroga di 30 giorni. Per i richiedenti con lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), i tempi sono ridotti a 60 giorni.

Le decisioni possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e possono essere revocate o annullate se non conformi alle norme vigenti o basate su informazioni errate. In caso di revoca, il titolare può richiedere un periodo di utilizzo esteso fino a sei mesi.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 agosto 2024: tasso di cambio EUR/RUB ai fini della determinazione del valore in dogana. Istruzioni operative](#)

A causa delle attuali condizioni di mercato, la Banca Centrale Europea (BCE) ha sospeso la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB). Pertanto, ai fini della determinazione del valore in dogana, si applicherà un tasso che rifletta il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato Membro interessato, come previsto dall'art. 146, par. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447/2015.

A partire dal 1° settembre 2024, le dichiarazioni doganali dovranno omettere il valore in rubli e includere solo il valore delle merci convertito in euro. In assenza del tasso di cambio EUR/RUB pubblicato dalla BCE, si utilizzerà il tasso di cambio pubblicato dalle Banche Nazionali degli Stati Membri la cui valuta è l'euro.

Tra i Paesi la cui valuta è l'euro, il tasso di cambio in oggetto è pubblicato dalla sola Banca Centrale della Repubblica di Croazia. Nel solo caso in cui tale tasso di cambio non risultasse, in futuro, più disponibile, si potrà ricorrere ai tassi di cambio resi disponibili da una Banca Nazionale di uno Stato Membro la cui valuta non è l'euro, effettuando una doppia conversione di valuta (dal rublo alla valuta di riferimento dello Stato Membro non euro, e da quest'ultima all'euro). Attualmente, i tassi di cambio con il rublo sono pubblicati dalle Banche Centrali di Ungheria, Romania e Repubblica Ceca.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione ADM: istituzione nuovi codici tributo da esporre nella sezione denominata “accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, del modello “F24/accise”](#)

Con la Comunicazione in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che, per agevolare il versamento tramite il modello “F24 Accise” delle somme dovute ai sensi dell’[art. 7, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 406606/RU del 9 settembre 2022](#), relative al ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina, diversi dal tabacco, di cui all’[art. 62-quater.1 del D.Lgs. n. 504/1995](#), sono stati istituiti i codici tributo “5503” per l’indennità di mora e “5504” per gli interessi. Le modalità di compilazione del modello F24 restano invariate.

Si rimanda alla lettura della Comunicazione per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa N. 474132 del 18/07/2024 - PLI senza combustione. Imposta di consumo a decorrere dal 01/05/2024 sui prodotti privi di nicotina componenti della miscela e destinati a conferire odore o gusto. Integrazione](#)

In ossequio all’informativa dell’[11 aprile 2024, prot. n. 214009/RU](#), con riferimento allo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi al [comma 7-quater, dell’art. 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995](#), ovvero prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che, ai sensi della determinazione direttoriale del [18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU](#), modificata il [9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU](#), tali prodotti, detenuti da importatori, produttori e distributori, possono essere smaltiti sino al 31 luglio 2024.

Tuttavia, gli operatori fiscali autorizzati che vendono online, potranno cederli ai consumatori finali non oltre il 31 ottobre 2024, termine entro il quale i residui non conformi dovranno essere distrutti secondo le norme vigenti.

Si rimanda alla lettura dell’informativa per gli opportuni approfondimenti.



[Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 01/08/2024 n. 24A04286 - Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al «PMP-sigarette»](#)

In conformità all'[art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE](#) e [dell'art. 39-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995](#), il MEF rende noto che, per l'anno 2024, l'incidenza percentuale dell'importo specifico dell'accisa sulle sigarette, calcolata in relazione al prezzo medio ponderato di vendita al minuto del 2023, è pari al 14,16%. Poiché tale valore rientra nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, per l'anno 2024 non si rende necessaria la rideterminazione dell'importo specifico fisso, assicurando così la stabilità delle entrate erariali rispetto all'anno precedente.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 09 settembre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

